



Associazione Progetto Kami ONLUS
via P. F. Guala 8/2 - 10135 Torino - Italia
Codice Fiscale 97830720013
tel 011.19705967 - cell 339.3980204
info@missionekami.it

Associazione Progetto Kami Onlus

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 24/07/2023

Come da convocazione dell'11 giugno 2023 l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Progetto Kami Onlus, in mancanza del numero legale in prima convocazione, si è regolarmente riunita in seconda convocazione lunedì 19 giugno 2023, alle ore 18,00, presso i locali della Parrocchia San Giovanni Bosco, siti in via Paolo Sarpi, 117 - 10135- Torino

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo per adeguamento alla normativa del Terzo Settore e successiva iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Roberto Allegro che propone come segretario/a verbalizzante la sig.ra Margherita Nota che accetta.

Sono presenti n. 11 associati su 11 iscritti di cui n. 8 in proprio e n.3 per delega.

Sono presenti i sig.ri: Roberto Ajassa, Roberto Allegro, Guido Bordone, Maria Teresa Bosio, Mauro Cociglio, Laura Manassi, Margherita Nota, Marina Sibona.

Sono presenti per delega i sig.ri: Franco Avvignano, Luca Bonato, Loredana Pizzimenti

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 10 per la validità. Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) modifica dello statuto associativo per adeguamento alla normativa del Terzo Settore e successiva iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, che illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto; decisione dei soci dell'Associazione di diventare Ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17.

Pertanto a seguito anche degli incontri formativi a cui alcuni membri dell'Associazione hanno partecipato presso il centro per il Volontariato di Torino, aventi per oggetto la trasformazione di un'associazione di volontariato in ETS, il Presidente presenta agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è stato aggiornato

in ottemperanza alle nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dlgs 117/17 e comunica altresì che l'ODV è la categoria di Ets individuata come più consona alle attività svolte dall'associazione ed ai suoi scopi e finalità

Si procede dunque alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata

Si autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

A) Il Presidente propone di variare la sede legale da Via Guala, 8/2 a *via Gorizia, 172*

L'assemblea approva all'unanimità

B) La sig.ra Maria Teresa Bosio aggiorna i presenti sull'esito positivo dell'invio dei bonifici a Padre Serafino, il quale ha potuto così far fronte agli acquisti del materiale per la condotta forzata e per il trasformatore, necessari per continuare i lavori di ricostruzione della Terza Centrale a Kami.

Al termine il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Margherita Nota

Presidente

Roberto Allegro



Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROV. LE I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

il *08/08/2023* Serie 3 n. *1752*

versati € *0*

€ *2520*

di cui per diritti */*

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Luca MORELLI



Associazione Progetto Kami ONLUS
Codice Fiscale 97830720013

via P. F. Guala 8/2 - 10135 Torino - Italia
tel 011.19705967 - cell 339.3980204

info@missionekami.it

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE PROGETTO KAMI - ODV

Art.1

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Progetto Kami OdV" siglabile "Progetto Kami OdV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' OdV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista agli articoli 11 e 14 del presente Statuto.

Art.2

Scopi e finalità

L'OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

1. promuovere la cultura della solidarietà, e dello sviluppo sostenibile, in particolare sostenendo progetti a favore della Missione Salesiana di Kami (Bolivia) per far sì che la popolazione locale possa migliorare le proprie condizioni di vita attraverso la realizzazione autonoma di opere che siano in grado di autofinanziare le attività educative, sociali ed economiche;
2. attuare forme di solidarietà sociale e beneficenza a favore di persone e popolazioni svantaggiate o in profonda difficoltà per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
3. promuovere l'impegno sociale a favore dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda.

Art.3

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'OdV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (di cui si mantiene la numerazione):
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui presente articolo;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'OdV intende svolgere:
 - a) interventi di aiuto a favore dei destinatari dell'OdV, in particolare della Missione di Kami, attraverso:
 - sostegno a distanza per le attività scolastiche, educative (internado) e professionalizzanti nella missione di Kami;
 - sostegno a distanza delle attività relative ai progetti agricoli e di allevamento (bovino, suino, avicolo e ittico) e trasformazione dei prodotti alimentari.
 - b) raccolte fondi attraverso manifestazioni, mostre vendita, aste, spettacoli teatrali, il cui ricavato è finalizzato alla cooperazione internazionale ed in particolare alla Missione di Kami
 - c) attività di educazione allo sviluppo sostenibile, valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche degli altri paesi del mondo, in particolare di quelli più svantaggiati
 - d) attività di educazione alla solidarietà, alla promozione umana e alla salvaguardia dell'ambiente attraverso l'uso appropriato delle risorse
 - e) attività in collaborazione con enti, istituzioni e altre realtà associative per la realizzazione delle proprie finalità.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'OdV, prevalentemente a favore di terzi tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'OdV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'OdV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
10. L'OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'OdV;
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'OdV;
 - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'OdV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari
 - d) Rendite patrimoniali
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 del D.lgs 117/2017_e s.m.i.)
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017_e s.m.i.;
 - g) Attività "diverse" di cui all'art 6 del D.lgs 117/2017_e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)
3. L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017_e s.m.i. lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'OdV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 117/2017_e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'OdV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a 7 persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'OdV é a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'OdV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi

aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'OdV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'OdV;
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'OdV sia all'esterno per designazione o delega.

Art.7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'OdV ed alla sua attività. In modo particolare:

- 1) I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'OdV;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- 2) I soci sono obbligati:
 - a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'OdV;

Art. 8

Organi dell'OdV

Sono organi dell'OdV:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

Art.9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'OdV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'OdV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. ;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h) delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - i) delibera sull'esclusione dei soci;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'OdV stesso;
 - m) determina i limiti di spesa e di rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto
 - n) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'OdV;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art.11
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri (sempre in numero dispari) scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
4. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'OdV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'OdV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio direttivo). Coadiuva il presidente nella esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surrogia mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'OdV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'OdV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'assemblea
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone alla approvazione degli eventuali contributi straordinari;

- f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà + 1 dei componenti.
 12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'OdV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'OdV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo al membro più anziano di età del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Libri Sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. il libro dei soci
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
4. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 15

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'OdV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua

devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 117/2017_e s.m.i. .

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs 117/2017_e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017_e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Presidente



Il Segretario

